

TI_GERICHTE 11.2017.75 vom 16. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.75

FR: TI_GERICHTE 11.2017.75 du 16 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2017.75 del 16 ottobre 2018

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi extra nei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del ricorso, nella fattispecie il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore dell'istante il 26 luglio 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 5 agosto 2017, tranne protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 7 agosto 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che sussisteva un interesse pubblico evidente da parte degli organi d'informazione a riferire fatti e nomi di una vicenda nell'ambito della quale la B _____ di S _____, diretta da AP 1, si trovava inquisita dall'autorità di vigilanza sui mercati di S _____, al punto che quattro collaboratori dell'istituto su sei (seppure non AP 1) sono stati incriminati penalmente. A maggior ragione ove si pensi che lo scandalo è risultato tanto grave da ripercuotersi fin sulla casa madre in Svizzera, la quale il _____ 2016 si è vista addirittura ritirare la licenza bancaria dalla FINMA. Ciò posto, il Pretore ha ricordato che nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare provvedimenti cautelari soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante “è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave” (art. 266 lett. a CPC), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (art. 266 lett. b CPC) e se il provvedimento non appare sproporzionato (art. 266 lett. c CPC). Nella fattispecie – egli ha proseguito – la convenuta ha riportato fatti oggettivi, di considerevole importanza per il telespettatore medio, mentre l'avv. E _____ si è limitato a rilasciare dichiarazioni su una vicenda già di dominio pubblico, senza ascrivere colpe o muovere rimproveri all'istante. Questi non può lamentare pertanto una lesione della propria personalità per censurare l'operato di un organo d'informazione. Quanto alla dicitura “The Shark” sulla fotografia che ritrae l'istante mostrata nel servizio, il Pretore ha ritenuto che il termine “shark” connota una persona temibile, determinata, “trovantesi in una posizione dominante della catena professionale (come lo squalo lo è di quella alimentare marina, dopo le orche)”. Non si capisce – egli ha continuato – “perché il pubblico medio (che, per definizione, è munito di un'intelligenza ed esperienza normotipo) dovrebbe associarlo a delle irregolarità o – peggio ancora – a dei reati penali”. Tanto meno ove si consideri che il servizio descrive l'istante “non come un lestofante o peggio, bensì come una persona abile, carismatica e con un curriculum di successo”. A torto infine – ha epilogato il Pretore – l'istante si doleva che il telespettatore medio potesse confondere l'inchiesta giornalistica con un'inchiesta giudiziaria, dal momento che il servizio è chiaramente riconoscibile come

opera della AO 1, non di un'autorità penale o amministrativa. E in ogni caso – egli ha concluso – in concreto difetta il requisito dell'art. 266 lett. b CPC perché è nell'interesse dalla collettività “essere informata nel dettaglio in merito all'episodio in questione, che è stato di altissima risonanza mediatica, avendo contribuito in modo finanche importante al destino di B _____, dando un ruolo e un nome ai suoi protagonisti”, fra cui l'istante. Onde l'inutilità di esaminare, nelle condizioni descritte, se l'istanza cautelare andasse respinta anche – come eccepiva la convenuta – per difetto di urgenza.

E. 3

I presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mezzi di comunicazione a carattere periodico sono già stati richiamati dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 266 CPC il giudice può ordinare un provvedimento siffatto soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative. La norma riprende la disciplina dell'abrogato art. 28 c CC e ha lo scopo di evitare che misure cautelari, come il divieto di pubblicare o l'ordine di rimuovere un articolo o un servizio contenente – o che si presuma contenere – affermazioni lesive della personalità, si traducano in provvedimenti censori, incompatibili con la libertà di stampa. Provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici vanno presi perciò con grande riserbo e, dandosene i presupposti, emanati con una procedura rapida, sommaria e provvisoria che non deve anticipare il giudizio di merito (I CCA, sentenze inc. 11.2017.35 del 29 dicembre 2017, consid. 4; inc. 11.2014.14 del 25 luglio 2016, consid. 5; inc. 11.2014.34 del 2 maggio 2016, consid. 5 con rimandi).

E. 4

Nell'appello l'istante si duole in primo luogo che il servizio giornalistico, presentando le dichiarazioni rilasciate dal capo del servizio giuridico della B _____, lasci credere al telespettatore un fatto non vero, ossia che a lui si imputino “colpe di carattere penale”, mentre egli non è oggetto di alcun procedimento per riciclaggio di denaro. Ora, non fa dubbio che la diffusione di fatti inveritieri sul conto di una persona leda la sfera protetta di quest'ultima (DTF 138 III 656 consid. 4.4.3). Non ogni scorrettezza, approssimazione, generalizzazione o omissione rende però un'informazione falsa nel suo insieme (v. Meier / de Luze, *Droit des personnes*, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 322 n. 689; Steinauer/Fountulakis, *Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte*, Berna 2014, n. 626 pag. 246 con rinvii). A parte ciò, contrariamente a quanto l'istante sostiene, in concreto il servizio giornalistico non lascia credere ch'egli sia perseguito penalmente. Il capo del servizio giuridico della B _____ ha dichiarato sì che “tutti i soggetti, siano banche, siano persone fisiche che hanno partecipato a questo riciclaggio, tutti [hanno] ricevuto somme astronomiche”, ma non ha fatto nomi né ha accennato a perseguimenti penali. E nel servizio si adduce unicamente (minuto 50:30) che AP 1 è inquisito dalla _____ (l'autorità monetaria di S _____, che è la banca centrale) e dalla FINMA (l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), organi amministrativi, ciò che l'istante non nega. Che poi un normale telespettatore non sappia distinguere fra inchiesta penale e inchiesta amministrativa l'interessato non pretende. Nel caso specifico non si può accertare quindi, già a un sommario esame, che il servizio giornalistico in esame leda la personalità dell'istante (nel senso dell'art. 266 lett. a CPC) perché divulga fatti inveritieri. Su questo primo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5

Afferma l'appellante che l'epiteto "The Shark" apposto sulla fotografia che lo ritrae, mostrata ai telespettatori, evoca l'impressione di una figura professionale disonesta. Egli fa valere che il termine "squalo" identifica – soprattutto in inglese – un soggetto spregevole e avido di guadagno, un avventuriero ingannatore e profittatore, pronto anche a infrangere la legge. La sua fotografia affissa a una lavagna segnaletica come quella in uso nelle inchieste penali della polizia giudiziaria associata alla reiterata affermazione secondo cui "tutti i soggetti, siano banche, siano persone fisiche che hanno partecipato a questo riciclaggio, tutti [hanno] ricevuto somme astronomiche", accentua la percezione di un individuo pericoloso e senza scrupoli, dedito a comportamenti illeciti. Il che trascende, già a un sommario esame, in una palese lesione della personalità. a) È vero che in senso figurato il termine "squalo" denota, anche in italiano, una persona molto avida, la quale si è arricchita o ha conquistato posizioni di prestigio in modo spregiudicato e privo di scrupoli (Battaglia , Grande dizionario della lingua italiana, vol. XIX, pag. 1090; analogamente: Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli, in: <http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/S/squalo.aspx?query=squalo>; Treccani.it, L'enciclopedia italiana, in: <<http://www.treccani.it/vocabolario/squalo>>; Garzanti Linguistica, in: <www.garzantilinguistica.it/ricerca>). Contrariamente a quanto reputano il Pretore e la convenuta (osservazioni all'appello, n. 27, 28, 31 e 34), l'appellativo non connota quindi una persona abile, carismatica e con una carriera di successo, né – tanto meno – la elogia (loc. cit., n. 31) o contraddistingue in modo metaforico dirigenti che ricoprono ruoli di spicco in un ambiente bancario (loc. cit., n. 36). È necessario appurare quindi, in simili circostanze, se ai fini dell'art. 266 lett. a CPC l'appellativo appaia ledere già a un sommario esame la personalità dell'istante. b) Gli organi di informazione possono recare offesa ai diritti della persona tanto per i fatti che pubblicano quanto per gli apprezzamenti che ne traggono. In linea di principio la diffusione di fatti veri è garantita dalla missione che compete alla stampa, tranne che i fatti riportati siano coperti dalla sfera segreta o privata oppure servano solo a denigrare qualcuno in maniera inammissibile con forme e modi inutilmente lesivi. La missione informativa della stampa non è un motivo assoluto di giustificazione e una ponderazione degli interessi si impone in ogni singolo caso. Di regola, una giustificazione è data quando il fatto riferito è vero ed è in relazione con l'attività o con la funzione pubblica esercitata dalla persona. Per contro, la pubblicazione di fatti inveritieri, illecita già di per sé, è sorretta da ragioni sufficienti solo in circostanze rare, particolari ed eccezionali. Non che ogni scorrettezza, approssimazione, generalizzazione o omissione renda – come detto – un'informazione falsa nel suo insieme. Un articolo o un servizio giornalistico inesatto non è globalmente inveritiero e lede i diritti della personalità soltanto se non risponde alla realtà su punti essenziali e presenta la persona in una prospettiva tanto erronea o ne dà un'immagine tanto falsata da screditare sensibilmente tale persona agli occhi del pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4.2.1 con numerosi rimandi, in particolare a DTF 138 III 641, in: SJ 2018 I 290; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.95 del 29 dicembre 2014, consid. 8). c) Ove si tratti di opinioni, commenti e giudizi di valore, essi non sono soggetti alla prova della verità e sono ammissibili se appaiono sostenibili alla luce dello stato di fatto cui si riferiscono. Nella misura in cui contengano anche affermazioni di fatto, come nel caso di giudizi di valore misti, il loro fulcro soggiace nondimeno agli stessi principi cui sono sottoposte le affermazioni di fatto. Quand'anche poggino su fatti veri, quindi, giudizi di valore e opinioni personali possono ledere la personalità se sviliscono

inutilmente, per la forma o il modo in cui sono espressi, la persona dell'interessato. Siccome la pubblicazione di giudizi di valore beneficia della libertà d'espressione, tuttavia, occorre dar prova di un certo riserbo qualora il pubblico sia in grado di riconoscere i fatti su cui si fonda il giudizio. Opinioni caustiche, compresa la satira, la caricatura, l'irriverenza, lo sberleffo o la derisione, sono di per sé lecite. Un giudizio di valore offende la personalità solo quando lascia intendere uno stato di fatto che non corrisponde alla realtà o nega alla persona ogni onorabilità umana o personale (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4.2.1 con numerosi rimandi, segnatamente a DTF 138 III 641, in: SJ 2018 I 290). d) La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, per esempio, che la qualifica di escroc (imbrogliatore, truffatore), arnaqueur (truffatore), filou (truffatore, furfante, imbrogliatore, lestofoante, baro) o di aigrefin (imbrogliatore, truffatore) messa in relazione con il determinato operato di un soggetto in seno a una società anonima o a un'associazione costituiscono giudizi di valore misti. In tal caso il fulcro del giudizio di valore si analizza in funzione degli stessi criteri che governano le allegazioni di fatto. Se il fatto su cui si fonda il giudizio di valore è inveritiero, il giudizio stesso è per principio illecito. Se il fatto su cui si fonda il giudizio di valore è vero, invece, il giudizio in questione lede la personalità del soggetto solo se è inutilmente offensivo (sopra, consid. c). Di conseguenza, i termini escroc, arnaqueur, filou o aigrefin sono stati ritenuti ammissibili nella misura in cui appaiono plausibili in relazione ai fatti cui si riferiscono. Non sarebbero ammissibili, invece, se fossero usati al solo scopo di esercitare pressioni sulle persone interessate, poiché in tal caso risultano inutilmente offensivi (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4.3 con rinvii, segnatamente a DTF 138 III 641, in: SJ 2018 I 291). e) Nella fattispecie il termine “squalo” si rivela, dopo quanto precede, un giudizio di valore misto. Se i fatti su cui si fonda sono veri, pertanto, esso lede la personalità dell'istante solo se si rivela inutilmente offensivo. E i fatti su cui esso si fonda in concreto non sono inveritieri. Come si desume dal comunicato stampa diramato dalla FINMA (sopra, lett. A), cui si rifà il servizio giornalistico, la filiale B _____ di S _____ ha violato gravemente le disposizioni contro il riciclaggio di denaro, eseguendo per anni molteplici transazioni finanziarie nonostante sospetti manifesti e un richiamo della stessa FINMA alla sede centrale intervenuto già alla fine del 2013. Inoltre le relazioni d'affari correlate al fondo _____ erano state ripetutamente discusse dai vertici dirigenziali, i quali avevano consapevolmente e reiteratamente deciso di continuare a intrattenere simili relazioni, molto attrattive dal punto di vista economico. Così la banca aveva eseguito in favore di fondi sovrani esteri transazioni di centinaia di milioni di franchi riscuotendo commissioni molto elevate rispetto alla media e non usuali sul mercato. Qualificare di “squalo” l'ex CEO della B _____ a S _____ per essersi, dopo quanto si è visto, comportato avidamente per sete di denaro e per conquistare posizioni di prestigio in modo spregiudicato e privo di scrupoli non può quindi ritenersi, a un sommario esame, un giudizio di valore misto lesivo della personalità, che svilisce inutilmente la figura dell'istante giusta l'art. 266 lett. a CPC. Anche al proposito l'appello manca di consistenza. f) Si aggiunga che nel caso specifico l'istante non appare essere stato trattato di “squalo” in modo denigratorio o inutilmente lesivo nemmeno per la forma. Intanto egli è stato descritto nel servizio giornalistico come “top manager”, considerato il meglio nella ricerca di clientela asiatica nel settore bancario (dal minuto 16.00), tant'è che sotto la sua guida la B _____ di S _____ ha ottenuto ottimi risultati grazie a una strategia di mercato aggressiva (minuto 49:45). Inoltre la dicitura sotto la fotografia che lo ritrae è mostrata per pochi secondi (minuti 16:26 e 51:26) ed è subito sfocata. Infine il narratore del servizio non

ha mai parlato di “shark” né di “squalo”, né ha pronunciato quel termine. Può darsi che la trasmissione si sia rivelata d'impatto sulla pubblica opinione, ma a prescindere dalla circostanza che tale è la finalità di ogni servizio giornalistico, a un sommario esame AP 1 non può dirsi gratuitamente screditato dalla dicitura “The Shark” che si intravede di sfuggita sotto l'istantanea del suo ritratto. Se egli si ritiene oggetto di una “sentenza finale di condanna” per la sua attività in campo bancario, ciò si deve non al servizio giornalistico diffuso dal canale _____, bensì ai suoi stessi trascorsi nella filiale B _____ di S _____.

E. 6

Non ravvisandosi nella fattispecie, per lo meno a un sommario esame, una lesione dei diritti dell'istante, è superfluo interrogarsi se la violazione prospettata da AP 1 appaia “particolarmente grave” nell'accezione dell'art. 266 lett. a CPC, come non giova passare in rassegna gli altri requisiti cumulativi consistenti nella mancanza di ogni giustificativo atto a legittimare la lesione (art. 266 lett. b CPC) e nella proporzionalità del provvedimento cautelare richiesto (art. 266 lett. c CPC). Altrettanto inutile è vagliare la pertinenza della risposta che l'istante chiede alla convenuta di leggere nel corso di una successiva puntata di “_____”.

E. 7

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. Notificazione: – avv. ; – avvocati e . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il

presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.